



S.p.A.

*Trasporti Pubblici Parma*

# **REGOLAMENTO PER LE SPESE E LE GARE DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE**

Approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 10 del 22/12/2017



S.p.A.

Trasporti Pubblici Parma

## ***Introduzione e linee guida***

Il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, così come modificato dal decreto legislativo n. 56 del 19/04/2017, ha innovato la materia degli appalti recependo in un unico testo normativo, il Codice dei Contratti Pubblici (abbreviato in seguito in Codice), le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE recanti la disciplina delle procedure sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture per i settori speciali e per i settori ordinari.

L'entrata in vigore del Codice è avvenuta il 20 aprile 2016.

Il Codice in attuazione dei criteri direttivi conferiti con la legge delega, prevede per le spese sottosoglia per i settori speciali di cui all'art. 115 e ss. del Codice, in virtù del combinato disposto dall'art. 35 comma 2 e dall'art. 36, comma 8 del Codice, per gli enti aggiudicatori qualificabili come imprese pubbliche (quale è TEP S.p.A.), un rinvio ai regolamenti delle imprese che comunque devono essere informati al rispetto dei principi del Trattato UE a tutela della concorrenza.

Statuisce, infatti, l'art. 36, comma 8, del Codice che *“Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.”*

Il richiamo ai “rispettivi regolamenti” appare come un sostanziale adempimento: viene riservato e in sostanza fatto carico alle stazioni appaltanti/imprese pubbliche dell'onere di prevedere una disciplina “aziendale” in merito, là dove non vi sia già, o non sia richiamabile, una disciplina legislativa non espressamente derogata o abrogata dal Codice. Il legislatore si è, altresì, preoccupato di indirizzare la potestà regolamentare e la sua applicazione ribadendo la necessità del rispetto dei principi del Trattato a tutela della concorrenza, sulla scorta del richiamo dei consolidati indirizzi giurisprudenziali e delle regole e dei principi comunitari, cui fa ricorso in diverse disposizioni del Codice,.

Il presente Regolamento di TEP S.p.A. è pertanto informato, a tutela della concorrenza, al perseguimento di finalità di carattere generale ed in particolare ad:

- assicurare un'adeguata partecipazione, rotazione e non discriminazione di operatori economici nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- assicurare l'imparzialità nel trattamento degli operatori economici interpellati;
- assicurare la trasparenza nella gestione delle procedure di scelta dell'operatore economico affidatario e l'adeguata motivazione dei provvedimenti adottati.

Il presente Regolamento è applicabile alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie, che, attualmente, per i settori speciali, sono definite dall'art. 35, comma 2 del Codice.

**Le suddette soglie comunitarie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.**

**Conseguente le soglie comunitarie si riterranno automaticamente adeguate dal momento della suddetta pubblicazione anche se non espressamente riportate nel presente Regolamento.**



S.p.A.

Trasporti Pubblici Parma

## ***INDICE***

### ***TITOLO I***

#### ***AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI***

- Art. 1 - Ambito di applicazione**
- Art. 2 - Attività negoziale**
- Art. 3 - Definizioni**

### ***TITOLO II***

#### ***PRINCIPI***

- Art. 4 - Principi generali**
- Art. 5 - Efficacia amministrativa ed economicità**

### ***TITOLO III***

#### ***SPESE SOTTO-SOGLIA***

- Art. 6 - Limiti d'importo del contratto per le procedure sotto-soglia**
- Art. 7 - Calcolo delle soglie**

### ***TITOLO IV***

#### ***AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E POTERI DI SPESA - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO***

- Art. 8 - Autorizzazione a contrarre**
- Art. 9 - Poteri di spesa**
- Art. 10 - Responsabile Unico del procedimento – Individuazione, funzioni e responsabilità**

### ***TITOLO V***

#### ***TIPOLOGIA DI SPESE SOTTO-SOGLIA***

##### ***Capo I***

##### ***SPESE SOTTO-SOGLIA DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000***

- Art. 11 - Procedure di spesa per l'individuazione dell'operatore economico**
- Art. 12 – Procedure semplificate con utilizzo di bancomat e/o carta di credito**

##### ***Capo II***

##### ***SPESE SOTTO-SOGLIA DI IMPORTO MAGGIORE O UGUALE AD € 40.000 ED INFERIORE AD € 423.000***

- Art. 13 – Procedure di spesa per l'individuazione dell'operatore economico**
- Art. 14 – Procedure di spesa per servizi e forniture e per lavori**
- Art. 15 – Indagine di mercato**
- Art. 16 – Elenchi di operatori economici**

##### ***Capo III***

##### ***ACQUISTI MEDIANTE CENTRALI DI COMMITTENZA***

- Art. 17 – Affidamento mediante Centrali di Committenza**



S.p.A.

Trasporti Pubblici Parma

**TITOLO VI**  
**REGIMI DI PUBBLICITA'**

- Art. 18 – Pubblicità preventiva
- Art. 19 – Pubblicità successiva

**TITOLO VII**  
**PROCEDURA DI GARA – CRITERI D'AGGIUDICAZIONE- REQUISITI DI**  
**PARTECIPAZIONE**

- Art. 20 - Procedura di gara con confronto competitivo
- Art. 21 - Criteri di aggiudicazione e Commissione Giudicatrice di Esperti
- Art. 22 – Requisiti di partecipazione

**TITOLO VIII**  
**MODALITA' D'OFFERTA – SEDUTE DI GARA**

- Art. 23 – Modalità d'offerta
- Art. 24 – Sedute di gara

**TITOLO IX**  
**COMUNICAZIONI – PROPOSTA D'AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE - VERIFICA**  
**REQUISITI - COMUNICAZIONI DI AGGIUDICAZIONE - ANOMALIA DELL'OFFERTA -**  
**STIPULA DEL CONTRATTO**

- Art. 25 - Comunicazioni ai concorrenti per esclusioni – proposta d'aggiudicazione e aggiudicazione.
- Art. 26 – Verifica dei requisiti
- Art. 27 – Comunicazioni di aggiudicazione ai partecipanti
- Art. 28 – Anomalia dell'offerta
- Art. 29 – Stipula del contratto

**TITOLO X**  
**CIG – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – CUP**

- Art. 30 - Acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG)
- Art. 31 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 32 - Acquisizione del Codice Unico Progetto (CUP)

**TITOLO XI**  
**ENTRATA IN VIGORE**

- Art. 33 – Entrata in vigore



S.p.A.

Trasporti Pubblici Parma

# **REGOLAMENTO PER LE SPESE E LE GARE DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE**

## **TITOLO I**

### ***AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI***

#### **Art. 1 – Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale dell'impresa TEP S.p.A., con sede in via Taro, 12 a Parma, impresa rientrante nell'ambito dei settori speciali ex art. 118 del Codice, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie (sotto-soglia), così come stabilito dall'art. 36, comma 8 del Codice.

#### **Art. 2 – Attività negoziale**

1. L'attività negoziale di cui al presente Regolamento si esplica con la stipulazione di contratti, a cui si perviene tramite procedure semplificate nel rispetto dei principi del Trattato UE enunciati dagli artt. 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici. In generale dal contratto derivano impegni di spesa.

#### **Art. 3 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento, si applicano le definizioni che seguono:

- *Codice dei Contratti Pubblici o Codice*: Decreto Legislativo 12 aprile 2016 n. 50 modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56.
- *Lavori*: esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di opere relative e/o strumentali alle attività svolte da TEP.
- *Forniture*: beni strumentali o di consumo acquisiti da TEP per i propri bisogni.
- *Servizi*: prestazioni di terzi acquisite da TEP per i propri bisogni.
- *Budget*: bilancio che fornisce la situazione economico-patrimoniale previsionale di TEP dell'esercizio non ancora terminato.
- *Responsabile del centro di responsabilità*: soggetto deputato alla definizione della voce di Budget di propria competenza.
- *ANAC*: acronimo di Autorità Nazionale Anticorruzione, è un'autorità amministrativa indipendente la cui funzione è la prevenzione della corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, nelle società partecipate e controllate dalla pubblica amministrazione, anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione.
- *Osservatorio dell'ANAC*: è l'osservatorio dei contratti pubblici istituito presso l'ANAC, composto da una sezione centrale e dalle sezioni regionali, il cui compito principale è quello di provvedere alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative



S.p.A.

Trasporti Pubblici Parma

norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni.

- *Casellario Informatico dell'ANAC*: istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, del Dlgs n. 163 del 2006, costituisce una banca-dati di tutte le imprese che hanno partecipato ad appalti pubblici e che, essendo costantemente aggiornato a opera delle stesse amministrazioni aggiudicatrici ovvero delle Soa (società-organismi di attestazione) ovvero dell'ANAC stessa, consente di offrire notizie ad ampio raggio sulla vita e sull'attività degli operatori economici. Nell'ambito delle tre macro-sezioni del casellario, contenenti i dati – rispettivamente – per l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi, trovano spazio anche le notizie relative agli episodi di grave negligenza o errore grave nell'esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro.

- *CONSIP*: società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, azionista unico, che opera al servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione fornendo attività di assistenza e supporto negli acquisti delle amministrazioni pubbliche. È una centrale di committenza che opera a livello nazionale.

- *INTERCENTER*: agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia-Romagna, istituita con la Legge Regionale n. 11 del 2004; ha il compito di ottimizzare, razionalizzare e semplificare la spesa per beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni del territorio regionale, attraverso la gestione di un sistema telematico di negoziazione (e-procurement), la centralizzazione degli acquisti, la standardizzazione della domanda e l'elaborazione di strategie di gara innovative. È una centrale di committenza che opera a livello regionale.

- *CIG*: acronimo di Codice Identificativo Gara; è un codice univoco per identificare un contratto pubblico stipulato in seguito ad una gara d'appalto o affidato con una delle altre modalità consentite dal Codice. È costituito da una sequenza di 10 caratteri numerici o alfanumerici ed è utilizzato anche ai fini della tracciabilità dei pagamenti relativi ai contratti pubblici.

- *CUP*: acronimo di Codice Unico Progetto; è un codice univoco che identifica e accompagna un progetto d'investimento pubblico, sin dalla sua nascita - ovvero dall'assegnazione delle risorse - in tutte le fasi del suo ciclo di vita. È costituito da una sequenza di 15 caratteri alfanumerici.

- *DGUE*: acronimo di Documento di Gara Unico Europeo; è un'autodichiarazione dell'operatore economico sulla propria situazione finanziaria, sulle proprie capacità e sulla propria idoneità per una procedura di appalto pubblico. Il modello è stato introdotto in Europa con l'art.59 della direttiva 2014/24/UE e poi recepito dalla normativa italiana con l'art.85 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

- *DIRETTORE DELL'ESECUZIONE*: è il soggetto al quale sono attribuiti compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato, in modo da assicurarne la regolare esecuzione. Svolge l'insieme delle attività volte a garantire che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

## **TITOLO II** **PRINCIPI**

### **Art. 4- Principi generali**

1. I principi che regolano le azioni e le attività di TEP, relativamente ai contratti disciplinati dal presente Regolamento, sono ispirati al rispetto della concorrenza e della non discriminazione fra i possibili concorrenti, alla trasparenza dei comportamenti in tutta la fase concorsuale e negoziale.



S.p.A.

Trasporti Pubblici Parma

2. Qualora previste per obbligo di legge, la pubblicità degli avvisi di gara e l'informazione sull'esito della procedura devono essere garantite.
3. I concorrenti devono essere informati della circostanza che TEP ha adottato Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (Parte Generale e Parti Speciali) ed il relativo Codice Etico, ai sensi del D.lgs. 231/2001, scaricabili dal sito internet di TEP, e ne devono accettare le regole.
4. TEP, nelle procedure di acquisto di cui al presente Regolamento, opera nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione cui assoggettata.
5. Nella procedura non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e perciò sproporzionata, a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo.
6. Non possono essere richieste garanzie o imposte penali di importo palesemente eccessivo rispetto al valore del contratto e all'interesse di TEP all'adempimento.

#### **Art. 5 – Efficacia amministrativa ed economicità**

1. Rispetto all'azione interna le procedure, le azioni e le attività devono essere ispirate al principio di economicità, e cioè all'impiego ottimale delle risorse a disposizione; devono conformarsi al principio di efficacia, e cioè all'obbligo di conseguire un determinato risultato tramite un'azione idonea; devono riferirsi al principio di efficienza, e cioè all'obbligo di rapportare i costi con i vantaggi derivanti dal raggiungimento di uno scopo prefissato, con saldo positivo a favore dei vantaggi.

### **TITOLO III** **SPESE SOTTO-SOGLIA**

#### **Art. 6 – Limiti d'importo del contratto per le procedure sotto-soglia:**

1. Le procedure per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture sotto-soglia comunitaria si applicano ai seguenti affidamenti:
  - a) Lavori di importo inferiore ad €5.548.000,00;
  - b) Servizi di importo inferiore ad €423.000,00;
  - c) Forniture di importo inferiore ad €423.000,00;
  - d) Concorsi pubblici di progettazione di importo inferiore ad €423.000,00;
  - d) Servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX al Codice di importo inferiore ad €1.000.000,00
2. I valori indicati possono variare ad esito di quanto indicato all'art. art. 35, comma 3 del Codice.

#### **Art. 7 – Calcolo delle soglie**

1. Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) e comprensivo degli oneri per la sicurezza.
2. Il calcolo del valore stimato è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto ivi compresa qualsiasi forma di opzione, di proroga o rinnovo dello stesso.
3. Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.
4. Per i contratti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi si deve tenere conto del valore mensile moltiplicato per quarantotto.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art 35 del Codice.



S.p.A.

Trasporti Pubblici Parma

#### TITOLO IV

### ***AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E POTERI DI SPESA - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO***

#### **Art. 8 - Autorizzazione a contrarre**

1. L'effettuazione delle spese è autorizzata in uno dei seguenti modi:

- a) con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione di approvazione del Budget;
- b) con specifica deliberazione del Consiglio d'Amministrazione di autorizzazione all'effettuazione di una determinata spesa.

#### **Art. 9 – Poteri di spesa**

1. I soggetti competenti ad effettuare le spese e a stipulare i contratti di cui al presente Regolamento sono individuati dallo statuto e dal piano delle deleghe/procure adottati da TEP.

2. Nel caso la spesa sia autorizzata mediante approvazione del Budget, così come indicato al precedente art. 8 punto a), provvederanno alle spese i soggetti individuati dallo statuto e dal piano delle deleghe/procure adottati da TEP e nell'ambito dei poteri a questi attribuiti.

3. Nel caso la spesa sia autorizzata mediante specifica deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, provvederà alla spesa il soggetto appositamente individuato. La suddetta deliberazione dovrà contenere almeno:

- l'indicazione dei lavori, servizi e forniture che si intendono acquisire;
- l'importo massimo o stimato dell'appalto;
- in caso di confronto concorrenziale, la procedura di gara prescelta, eventuali documenti di gara in approvazione e, se del caso, i requisiti minimi di carattere speciale che gli operatori economici dovranno possedere, oppure, gli operatori economici da interpellare;
- in caso di affidamento diretto, l'operatore economico individuato;
- l'indicazione del Responsabile Unico del Procedimento.

#### **Art. 10 - Responsabile Unico del Procedimento - Individuazione, funzioni e responsabilità**

1. Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono, di norma, automaticamente attribuite al dirigente competente del settore o al responsabile del centro di responsabilità a cui la spesa si riferisce.

2. Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento possono essere attribuite anche con specifica deliberazione del Consiglio d'Amministrazione a soggetti anche diversi da quelli indicati al comma 1.;

3. Il Responsabile Unico del Procedimento è colui che ha competenza professionale in relazione alla spesa da effettuarsi, formula le proposte, da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione, relative a:

- norme tecniche di riferimento dell'appalto;
- requisiti speciali di idoneità professionale, capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale che i concorrenti devono possedere;
- metodologia di gara, criterio di aggiudicazione e criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- documenti di gara tra cui il capitolato.

4. La funzione del Responsabile Unico del Procedimento è di natura meramente propositiva, rimanendo nelle competenze del Consiglio d'Amministrazione la fase decisionale, salvi i casi in cui vengano attribuite a quest'ultimo apposite deleghe.





S.p.A.

Trasporti Pubblici Parma

5. Il Responsabile Unico del Procedimento ha inoltre i seguenti compiti e funzioni:

- provvede a tutti gli adempimenti relativi alle fasi della gara;
- presiede la gara in caso di offerta con aggiudicazione al prezzo più basso e può essere membro, anche con funzioni di presidente, della Commissione Giudicatrice di Esperti nel caso di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- provvede alla verifica d'anomalia dell'offerta, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa con l'eventuale supporto della Commissione Giudicatrice di Esperti;
- provvede a tutti gli adempimenti in materia di pubblicità dell'appalto, in materia di trasparenza e è responsabile della trasmissione all'Osservatorio dell'ANAC degli elementi degli interventi di sua competenza di cui all'art. 1, comma 32, della L.190/2012 e s.m.i.
- provvede a tutti gli adempimenti procedurali per addivenire alla conclusione del contratto.

6. Il Responsabile Unico del Procedimento ha la responsabilità della verifica delle autodichiarazioni effettuate dall'operatore economico circa il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e degli eventuali requisiti speciali di idoneità professionale, capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale

7. Il Responsabile Unico del Procedimento assume, di norma, le funzioni di Direttore dell'esecuzione, con il compito di seguire e verificare il rispetto delle condizioni contrattuali da parte del fornitore, del prestatore di servizi o dell'esecutore dei lavori, nei contratti relativi a:

- forniture e servizi di cui al presente Regolamento;
- lavori di cui al presente Regolamento di importo inferiore da €500.000,00.

8. Nell'ambito delle proprie funzioni, il Responsabile Unico del Procedimento può avvalersi delle competenze dei diversi funzionari e dipendenti aziendali, anche delegando specifiche attività. La responsabilità della procedura rimane sempre e comunque attribuita al Responsabile Unico del Procedimento, come sopra individuato.

## **TITOLO V** **TIPOLOGIA DI SPESE SOTTO-SOGLIA**

### *Capo I*

#### ***SPESE SOTTO-SOGLIA DI IMPORTO INFERIORE AD €40.000***

#### **Art. 11– Procedure di spesa per l'individuazione dell'operatore economico**

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto-soglia di importo inferiore ad € 40.000,00 può avvenire tramite affidamento diretto ad un operatore economico determinato a cura del Responsabile Unico del Procedimento o mediante deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.

2. L'affidatario dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice.

#### **Art. 12 – Procedure semplificate con utilizzo di bancomat e/o carta di credito.**

1. È possibile provvedere ad acquisti mediante utilizzo di bancomat e/o carta di credito per:

- forniture quotidiane e minute;
- forniture e servizi urgenti e indifferibili;
- forniture da acquisire sul mercato elettronico;

per i quali, date le loro caratteristiche e natura, oltre che per il modesto importo, non sarebbe ragionevole il ricorso alle ordinarie procedure di acquisizione di cui al presente Regolamento.



S.p.A.

Trasporti Pubblici Parma

2. Tali forniture o prestazioni risultano di modesta entità e, di norma, non superiori ad €1.000,00 per singola spesa.
3. Per le spese di cui ai precedenti commi 1 e 2, secondo quanto disposto dall'ANAC, non sono necessari gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
4. Per le forniture da acquisire sul mercato elettronico, che presentano spesso modalità standardizzate di pagamento mediante utilizzo di bancomat e/o carta di credito poiché rivolte ad una platea indifferenziata di acquirenti, è possibile superare il limite per singola spesa di cui al precedente comma 2.
5. È prevista la puntuale rendicontazione interna di tali spese secondo una specifica procedura interna prestabilita.

## **Capo II**

### **SPESE SOTTO-SOGLIA DI IMPORTO MAGGIORE OD UGUALE AD €40.000 ED INFERIORE AD €423.000**

#### **Art. 13 – Procedure di spesa per l'individuazione dell'operatore economico**

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto-soglia di importo maggiore od uguale ad €40.000,00 ed inferiore ad €423.000,00 avviene mediante confronto competitivo fra operatori economici, con modalità differenti sulla base della natura della spesa (servizi, forniture, lavori o servizi sociali) e dell'importo della stessa.
2. Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del Codice, e degli eventuali ulteriori dei requisiti speciali di idoneità professionale, di capacità economica/finanziaria e di capacità tecniche e professionali, come indicato al successivo art. 22 del presente Regolamento.

#### **Art. 14 – Procedure di spesa per servizi e forniture e per lavori**

1. L'affidamento e l'esecuzione di:
  - servizi, forniture sotto-soglia di importo maggiore od uguale ad €40.000,00, avviene tramite procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati tramite indagini di mercato o tramite propri elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;
  - lavori sotto-soglia di importo maggiore od uguale ad €40.000,00 ed inferiore ad €150.000,00, avviene tramite procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati tramite indagini di mercato o tramite propri elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione.
2. L'affidamento e l'esecuzione di lavori sotto-soglia di importo maggiore od uguale ad €150.000 ed €1.000.000,00 avviene tramite procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici individuati tramite indagini di mercato o tramite propri elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione.
3. L'affidamento e l'esecuzione di lavori sotto-soglia di importo maggiore od uguale ad €1.000.000,00 avviene tramite procedura aperta, ristretta o negoziata di cui all'art. 123 del Codice.

#### **Art. 15 – Indagine di mercato**

1. Qualora TEP non disponga di un elenco sufficiente di operatori economici qualificati da consultare per le procedure di spesa di cui al precedente art. 14, provvede ad effettuare un'indagine di mercato. L'indagine di mercato è quindi preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti e/o gli operatori economici interessati all'appalto.



S.p.A.

Trasporti Pubblici Parma

2. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti per TEP. Per assicurare l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, TEP pubblica un avviso esplorativo sul proprio sito web [www.tep.pr.it](http://www.tep.pr.it), nella sezione "Società trasparente" sotto la sezione "Bandi di gara e contratti", e può ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità se ritenute opportune. La durata della pubblicazione è stabilita un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine, per motivate ragioni di urgenza, a non meno di cinque giorni.
3. L'avviso esplorativo indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato, TEP si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.
4. Qualora il numero degli operatori interessati all'affidamento in risposta all'avviso esplorativo risulti inferiore al numero minimo di al precedente art. 14, commi 1. e 2., TEP può procedere ugualmente al prosieguo della procedura in deroga al suddetto numero minimo. È fatta salva la possibilità per TEP di rinnovare la pubblicazione dell'avviso esplorativo per un ulteriore periodo di tempo.
5. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il Responsabile Unico del Procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza, buona fede, trasparenza e parità di trattamento fra i vari operatori economici.

#### **Art. 16 – Elenchi di operatori economici**

1. TEP può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà di TEP di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L'avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul proprio sito web [www.tep.pr.it](http://www.tep.pr.it), nella sezione "Società trasparente" sotto la sezione "Bandi di gara e contratti". TEP può ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità se ritenute opportune.
2. Gli operatori economici che intendono iscriversi ai suddetti Elenchi dovranno possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice. Tutti i requisiti, tra cui quelli eventualmente richiesti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali, saranno attestati dagli operatori economici mediante compilazione di apposita dichiarazione sostitutiva predisposta da TEP e/o mediante compilazione del DGUE.
3. L'iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico sarà tenuto però, pena l'esclusione dall'elenco indicato, ad informare tempestivamente TEP rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

### **Capo III**

#### **ACQUISTI MEDIANTE CENTRALI DI COMMITTENZA**

#### **Art. 17 – Affidamento mediante Centrali di Committenza**

1. TEP può individuare gli operatori economici a cui affidare lavori, servizi e forniture mediante adesione alle convenzioni delle Centrali di Committenza quali CONSIP in ambito nazionale, INTERCENTER nell'ambito della Regione Emilia Romagna o altri soggetti indicati all'art. 37 del Codice per quanto applicabile.



S.p.A.

Trasporti Pubblici Parma

2. In tal caso, con riferimento alle procedure di gara del presente Regolamento, non troveranno applicazione il Titolo V, capi I e II, i Titoli VI, VII, VIII, IX e sarà necessaria unicamente la pubblicità successiva di cui all'art. 19 del presente Regolamento.

## **TITOLO VI** **REGIMI DI PUBBLICITA'**

### **Art. 18 – Pubblicità preventiva**

1. Gli Avvisi esplorativi di cui al precedente art. 15 sono pubblicati sul proprio sito web [www.tep.pr.it](http://www.tep.pr.it), nella sezione “Società trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”. TEP può ricorrere anche ad altre forme di pubblicità se ritenute opportune. La durata della pubblicazione è stabilita un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine, per motivate ragioni di urgenza, a non meno di cinque giorni.
2. Gli Avvisi pubblici per la costituzione di un elenco di operatori economici sono pubblicati sul proprio sito web [www.tep.pr.it](http://www.tep.pr.it), nella sezione “Società trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti” continuativamente. TEP può ricorrere anche ad altre forme di pubblicità se ritenute opportune.
3. In caso di procedura aperta, ristretta o negoziata previa pubblicazione di avviso, si procederà alle relative pubblicazioni a livello nazionale ai sensi dell'art. 73 del Codice.

### **Art. 19 – Pubblicità successiva**

1. A tutela della trasparenza dell'azione amministrativa, TEP provvede alla pubblicazione dell'affidamento dell'appalto di lavori, servizi e forniture sotto-soglia e di importo maggiore od uguale ad € 20.000,00 mediante apposito Avviso di Aggiudicazione sul proprio sito web [www.tep.pr.it](http://www.tep.pr.it), nella sezione “Società trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”.
2. L'Avviso di Aggiudicazione contiene:
  - l'indicazione della ragione sociale di TEP in qualità di Ente aggiudicatore, dei vari contatti e del settore di attività di TEP;
  - una descrizione sintetica dell'oggetto dell'appalto e del relativo codice CIG e CUP (se esistente);
  - la procedura di gara adottata;
  - il criterio di scelta del contraente;
  - il numero di manifestazioni di interesse o di richieste d'invito pervenute (non in caso di affidamento diretto);
  - il numero degli operatori economici invitati (non in caso di affidamento diretto);
  - il numero delle offerte ricevute e il numero delle offerte ammesse (non in caso di affidamento diretto);
  - la data di aggiudicazione;
  - la ragione sociale dell'operatore economico aggiudicatario;
  - l'importo di aggiudicazione sotto forma di ribasso offerto e/o i prezzi unitari e/o l'importo complessivo offerto.
3. In caso di procedura aperta, ristretta o negoziata previa pubblicazione di avviso, si procederà alle relative pubblicazioni a livello nazionale ai sensi dell'art. 73 del Codice.
4. Sono fatte salve le ulteriori forme di pubblicità successive previste dall'art. 1, comma 32 della L.190/2012 e s.m.i. da effettuarsi sul proprio sito web [www.tep.pr.it](http://www.tep.pr.it) mediante tabelle riepilogative e indipendentemente dall'importo dell'appalto di lavori, servizi e forniture.



S.p.A.

Trasporti Pubblici Parma

**TITOLO VII**  
**PROCEDURA DI GARA – CRITERI D’AGGIUDICAZIONE- REQUISITI DI**  
**PARTECIPAZIONE**

**Art. 20 – Procedura di gara con confronto competitivo**

1. Nella procedura di gara con confronto competitivo, le richieste d’offerta verranno inviate contemporaneamente agli operatori economici individuati con le modalità di cui ai precedenti art. 15 e art. 16 del presente Regolamento.
2. Le richieste d’offerta possono essere inviate a mezzo posta, posta elettronica o via fax e devono contenere tutti gli elementi che consentano agli operatori economici di formulare un’offerta, tra cui almeno:
  - a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato o a base di gara;
  - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco;
  - c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;
  - d) se opportuno, l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
  - e) il criterio di aggiudicazione prescelto e, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte;
  - f) se opportuno, la misura delle penali;
  - g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
  - h) l’eventuale richiesta di garanzie;
  - i) il nominativo del RUP;
  - j) se opportuno, la volontà di procedere alla valutazione della congruità delle offerte;
  - k) in caso di indicazione della volontà di verifica della congruità delle offerte di cui al precedente punto j) con gara con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, le modalità del sorteggio, in sede di gara, da effettuarsi successivamente alla fase di ammissione delle offerte, del metodo per la valutazione della congruità delle offerte tra quelli elencati all’art. 97, comma 2, del Codice;
  - l) se opportuno, la volontà di avvalersi della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale prevista dell’art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide;
  - m) il capitolato speciale, se predisposto;
  - n) l’indicazione del CIG e dell’eventuale CUP.

**Art. 21 - Criteri di aggiudicazione e Commissione Giudicatrice di Esperti**

1. La gara è aggiudicata al migliore offerente individuato in base del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Nel criterio del prezzo più basso la gara è aggiudicata al concorrente che offre il prezzo complessivo o unitario più basso oppure il più elevato ribasso percentuale sull’importo complessivo base di gara o sul prezzo o sull’elenco prezzi a base di gara. La gara è presieduta dal Responsabile Unico del Procedimento.
3. Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa gli elementi di valutazione e le relative ponderazioni devono essere menzionati nel capitolato o nella richiesta d’offerta e la valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione Giudicatrice di Esperti, ai sensi di quanto indicato all’art. 77, commi 1 e 2, del Codice, i cui membri sono nominati, prioritariamente, fra i dipendenti di TEP e di cui può far parte il Responsabile Unico del Procedimento in forza di quanto indicato al precedente articolo 10 comma 4.;



S.p.A.

Trasporti Pubblici Parma

4 La Commissione Giudicatrice di Esperti è nominata dopo l'arrivo delle offerte dal Consiglio d'Amministrazione o dal Presidente di TEP.

#### **Art. 22 - Requisiti di partecipazione**

1. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice.
2. L'operatore economico deve essere in possesso degli eventuali requisiti speciali individuati dal responsabile Unico del Procedimento anche in riferimento all'art. 83 del Codice quali, ad esempio:
  - a) idoneità professionale: in proposito, può essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
  - b) capacità economica e finanziaria: al riguardo, può essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie;
  - c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

### **TITOLO VIII**

#### **MODALITA' D'OFFERTA – SEDUTE DI GARA**

#### **Art. 23 – Modalità d'offerta**

1. Le offerte possono essere inviate per fax o e-mail, entro il termine fissato, soltanto ove ciò sia consentito nella richiesta d'offerta.

#### **Art. 24 – Sedute di gara**

1. In caso di individuazione dell'operatore economico con il criterio di scelta del prezzo più basso, la gara è presieduta dal Responsabile Unico del Procedimento, che può essere assistito da uno o più testimoni scelti fra i dipendenti TEP.
2. In caso di individuazione dell'operatore economico con il criterio di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa le operazioni di gara vengono svolte dalla Commissione Giudicatrice di Esperti.
3. La gara può essere esperita in seduta pubblica o riservata. Sia in caso di seduta pubblica che riservata le operazioni di gara devono essere appositamente documentate.
4. In caso di individuazione dell'operatore economico con il criterio di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa la fase di valutazione delle offerte tecniche viene sempre svolta in sedute riservate.

### **TITOLO IX**

#### **COMUNICAZIONI – PROPOSTA D'AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE - VERIFICA REQUISITI - COMUNICAZIONI DI AGGIUDICAZIONE - ANOMALIA DELL'OFFERTA - STIPULA DEL CONTRATTO**



S.p.A.

Trasporti Pubblici Parma

### **Art. 25 Comunicazioni ai concorrenti per esclusioni – proposta d’aggiudicazione e aggiudicazione.**

1. Il Responsabile Unico del Procedimento dovrà provvedere a comunicare tempestivamente per iscritto agli operatori economici la loro esclusione dalla procedura di affidamento con le relative motivazioni al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento, una volta esperita la gara, formula la proposta di aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico, che sottopone al Consiglio d’Amministrazione affinché quest’ultimo provveda all’aggiudicazione.
3. La proposta di aggiudicazione può essere costituita dal verbale della gara o dal verbale della Commissione Aggiudicatrice di Esperti che individua la migliore offerta.
4. La deliberazione dell’aggiudicazione da parte del Consiglio d’Amministrazione non è necessaria se il Responsabile Unico del Procedimento è delegato all’aggiudicazione in forza di deleghe specifiche o procure a lui attribuite.
4. L’aggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica dei requisiti di cui al successivo art. 26.

### **Art. 26 – Verifica dei requisiti**

1. Per le spese di importo inferiore ad €40.000,00, dovrà essere verificata in capo all’affidatario almeno la regolarità contributiva mediante l’acquisizione del DURC.
2. Per le spese di importo maggiore od uguale ad €40.000,00 la verifica del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e degli eventuali requisiti speciali di idoneità professionale, capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario.
2. Per le spese per lavori di importo superiore ad €40.000,00, il possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.

### **Art. 27 – Comunicazioni di aggiudicazione ai partecipanti**

1. Il Responsabile Unico del Procedimento dovrà provvedere a comunicare, tempestivamente, all’operatore economico prescelto e agli altri operatori economici partecipanti, l’aggiudicazione dell’appalto, indicando la ragione sociale, le condizioni economiche offerte dall’aggiudicatario ed in caso di scelta sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa i punteggi dell’aggiudicatario e di ogni concorrente ammesso.
2. Qualora vi sia necessità di celerità nella suddetta comunicazione, e unicamente in caso di aggiudicazione al minor prezzo, la comunicazione può avvenire anche mediante semplice comunicazione telefonica.

### **Art. 28 – Anomalia dell’offerta**

1. Il Responsabile Unico del Procedimento e/o la Commissione Giudicatrice di Esperti possono procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del Codice e, in tal caso, ne deve essere data preventiva comunicazione negli atti di gara.

### **Art. 29 - Stipula del contratto**

1. La stipula del contratto può avvenire, avuto riguardo alla natura della spesa ed alle circostanze specifiche, tramite semplice invio di ordine all’operatore economico o di lettera d’affidamento, tramite corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, tramite scrittura privata a doppia firma, in modalità elettronica o in altra modalità.
2. Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lettera b) del Codice, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto (clausola *stand-still*).



S.p.A.

Trasporti Pubblici Parma

3. Per lavori di importo pari o superiore ad €150.000,00, ai sensi dell'art. 32, comma 10 lettera b) del Codice, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto (clausola *stand-still*) di cui all'art. 32, comma 9 del Codice.

#### TITOLO X

#### CIG - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - CUP

##### **Art. 30 - Acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG)**

1. Nelle procedure di affidamento dovranno essere rispettati gli adempimenti riguardanti la richiesta del Codice Identificativo Gara (CIG) ed il pagamento del contributo attraverso il Sistema SIMOG dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in conformità alle disposizioni pro tempore vigenti emanate dalla stessa ANAC.

2. Il soggetto tenuto alla trasmissione dei dati relativi alla fase dell'affidamento ed esecuzione per conto di TEP è il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., così come risultante dal sistema SIMOG al momento in cui sorge l'obbligo della comunicazione prevista dalla normativa vigente. Il presente articolo non trova applicazione in caso di appalti esclusi ex art. 17 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

##### **Art. 31 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Nelle procedure di affidamento dovranno essere rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari a norma di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010, così come modificata dal Decreto Legge 187/2010, convertito con modificazioni, nella Legge 217/2010

##### **Art. 32 - Acquisizione del Codice Unico Progetto (CUP)**

1. Nelle procedure di affidamento dovranno essere rispettati, se obbligatori, gli adempimenti riguardanti la richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP) che identifica il progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento base per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP).

2. Il soggetto tenuto alla verifica della necessità di acquisizione del CUP ed a fornire le necessarie indicazioni per la sua apertura e conseguente chiusura a conclusione dell'intervento presso il sito del Ministero dello Sviluppo Economico, è il Responsabile Unico del Procedimento.

#### TITOLO XI

#### ENTRATA IN VIGORE

##### **Art. 33 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione di TEP.

2. Il presente Regolamento si intende automaticamente modificato/integrato dagli interventi legislativi successivi alla data di approvazione.